



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CON LA SOCIETA' COOPERATIVA OMNI INSURANCE
BROKERS SOCIETA' A R.L.: CODICE C.I.G. N. Z0C1F33E5B**

Nr. Progr.

383

Data

30/06/2017

Proposta

399

Copertura Finanziaria ☐

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 30/06/2017

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON LA SOCIETA'
COOPERATIVA OMNI INSURANCE BROKERS SOCIETA' A R.L.: CODICE C.I.G. N.
Z0C1F33E5B**

IL RESPONSABILE

DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Visto il decreto sindacale n. 11 del 26/04/2017 con il quale è stato conferito l'incarico al dipendente Arch. Andrea Fogagnolo di Responsabile dell'Area Risorse strumentali attribuendone le relative funzioni;

Visto l'atto di Determinazione n. 262 del 02.04.2014 con il quale è stata affidata alla Società Cooperativa OMNI INSURANCE BROKERS Società a r.l. – con sede legale a Genova in Via C.R. Ceccardi n. 4/42 – l'incarico della gestione dei servizi assicurativi del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 15 Luglio 2014 al 14 Luglio 2017;

Rilevato che la Società individuata è una cooperativa sociale a responsabilità limitata, prima ed unica società di brokeraggio assicurativo in Italia ad operare con finalità sociali e che risulta iscritta all'Albo Regionale con il n. 119, sezione B, con D.P.G.R.L. n. 207 del 20 Maggio 1998 e, pertanto, può contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 5, della Legge n. 381 dell'08 Novembre 1991, per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della predetta Legge;

Considerato che il predetto servizio è sempre stato svolto con piena soddisfazione dell'Ente e che, sia nel corso dello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi sia durante la trattazione delle varie pratiche relative alle richieste di risarcimento danni pervenute da privati, l'ausilio e la competenza della predetta Società ha permesso a questo Ente di ottenere un notevole risparmio sul pagamento dei premi assicurativi;

Vista la nota trasmessa con e-mail in data 12/05/2017 con la quale la Società OMNI INSURANCE BROKERS Società a r.l. ha manifestato la propria volontà a proseguire nel rapporto di lavoro con il Comune di Busto Garolfo;

Viste altresì:

- linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016 espresso preventivamente in ordine alle Linee Guida di cui sopra;

Considerato che l' art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che *"...Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di*

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 30/06/2017

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o, per i lavori, in amministrazione diretta...”;

Verificato che il servizio di cui all’oggetto non risulta essere presente:

- in alcuna delle convenzioni di CONSIP SPA né di ARCA della Regione Lombardia,
- in alcun bando aperto nel MEPA di CONSIP SPA;

Ritenuto pertanto di prorogare per 18 mesi e quindi a tutto il 14 Gennaio 2019, la collaborazione con la Società Cooperativa Omni Insurance Brokers società a r.l. di Genova, alle condizioni di cui al disciplinare di incarico per l’affidamento della gestione dei servizi assicurativi, che consta di n. 8 articoli e Convenzione per l’affidamento della gestione dei servizi assicurativi al broker, che consta di n. 9 articoli, entrambi allegati all’atto di determinazione n. 262 del 02.04.2014;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Visto il D. Lgs nr.50/2016 così come modificato dal Decreto legislativo correttivo del nuovo Codice dei contratti pubblici n. 56/2017;

Visto l’art. 184 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02.05.2017 con la quale si è provveduto all’assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell’esercizio 2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

D E T E R M I N A

1. Di prorogare, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, alla Società Cooperativa OMNI INSURANCE BROKERS Società a r.l. – con sede legale a Genova in Via C.R. Ceccardi n. 4/42 – l’incarico della gestione dei servizi assicurativi del Comune di Busto Garolfo, per un periodo di 18 mesi, alle condizioni di cui al Disciplinare di incarico, che consta di n. 8 articoli, e Convenzione, che consta di n. 9 articoli, allegati all’atto di Determinazione n. 262 del 02/04/2014;
2. Di fare espressamente presente che l’incarico avrà durata di 18 mesi decorrenti dal 15 Luglio 2017 al 14 Gennaio 2019 e viene conferito alle condizioni indicate nei documenti di cui al sub 1.;

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 30/06/2017

3. Di dare atto che tale incarico non comporta oneri per l'Ente, così come espressamente indicato all'art. 4 – Compensi professionali – del Disciplinare di incarico.

IL RESPONSABILE

DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Arch. Andrea Fogagnolo